



COMUNE DI ERCHIE

PROVINCIA DI BRINDISI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ATTO N. 8 DEL 27/01/2017

Oggetto: AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI 2011. SOSPENSIONE IN AUTOTUTELA. DISPOSIZIONI

In ottemperanza all'art. 49, del D.Leg.vo N° 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica

Esprime Parere: FAVOREVOLE

Data: 26/01/2017

IL RESPONSABILE

F.to DOTT.SSA RODI AGATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarità Contabile

Esprime Parere: FAVOREVOLE

Data: 26/01/2017

L RESPONSABILE SERVIZI FINANZIAR

F.to DOTT.SSA RODI AGATA

L'anno duemiladiciassette addì VENTISETTE del mese di gennaio alle ore 09,30, la Giunta Comunale si è riunita Solita sala delle Adunanze.

Alla seduta di oggi, risultano all'appello nominale:

MARGHERITI Giuseppe Antonio
Salvatore - Sindaco
SARACINO Chiara - ViceSindaco
CAVA Angelo
SORIO Giuseppe
ARGESE Mariella

Presenti	Assenti
P	
P	
P	
	A
P	

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Comunale **Vito Antonio MAGGIORE**, con funzioni consultive, referenti e di assistenza (art. 97, T.U. n. 267/2000).

Presiede l'adunanza **Giuseppe Antonio Salvatore MARGHERITI** nella qualità di Sindaco che sottopone alla Giunta la proposta della deliberazione in oggetto, qui di seguito trascritta, unitamente ai pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato (art. 49 del T.U. n. 267/2000), per quanto riguarda la regolarità tecnica, nonché del responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49 del T.U. n. 267/2000).

Dato atto che il PUG approvato nel 2010 è di fatto intervenuto a modifica del valore commerciale dei terreni e che, con indirizzo di Giunta, il competente Ufficio Urbanistica ha fissato il valore dei terreni secondo calcoli scientifici e squisitamente tecnici;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 20/01/2017 con la quale l'organo esecutivo individuava l'Avv. Giuseppe Durante, del Foro di Bari, quale professionista cui conferire incarico legale in merito agli aspetti stragiudiziali inerenti le questioni giuridiche relative agli accertamenti ICI sorti in seguito all'invio degli accertamenti relativi al tributo e contenenti addebiti di importo superiore rispetto al reale valore da attribuire all'immobile;

Considerato che la problematica è stata anche affrontata in sede di Commissione Bilancio allargata a tutti i consiglieri Comunali, svoltasi in data 17/01/2017, in occasione della quale il medesimo professionista, già precedentemente contattato per le vie brevi, illustrava le possibili soluzioni al fine di evitare che il Comune sia costretto a costituirsi in giudizi innanzi alla Commissione Tributaria;

Visto che l'Avv. Durante ha fatto pervenire proprio parere *pro veritate* nel quale, dopo una disamina delle norme relative agli istituti sottesi alla vicenda, suggerisce che la Giunta Comunale adotti un atto di annullamento in autotutela degli accertamenti già inviati, sospendendone l'esecutività, con ciò quindi facendo salva la sospensione del termine per proporre ricorso da parte dei contribuenti;

Ritenuto, pertanto, sussistente una incongruenza riferita al valore venale in comune commercio così come previsto dall'art. 5 comma 5 del D. Lgs. 504/1992 e successive modifiche, recepito anche negli atti di accertamento ICI già notificati e relativi all'anno 2011, rapportato all'anno di imposta accertato;

Considerato necessario procedere ad una rivalutazione tecnica finalizzata a determinare, con riferimento agli anni di imposta interessati, l'effettivo valore di congruità attribuibile alle aree fabbricabili accertate;

Visto il TUEL 267/2000 ed in particolare il Titolo V;

Visto il Regolamento di contabilità comunale;

Acquisiti i Visti Tecnico e Contabile di competenza;

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

1. di richiamare le premesse;


2. di prendere atto del parere *pro veritate* formulato dall'Avv. Giuseppe Distante, allegato alla presente;
3. di sospendere l'esecutività degli avvisi di accertamento ICI - Aree fabbricabili - per l'anno di imposta 2011;
4. di demandare agli Uffici Tecnici Comunali gli incumbenti necessari affinché si proceda ad una rivalutazione tecnica finalizzata a determinare, con riferimento all'anno di imposta interessato, l'effettivo valore di congruità attribuibile alle aree fabbricabili accertate;
5. di dare atto che, ad avvenuta rideterminazione del valore attribuibile alle aree fabbricabili, si procederà alla modifica degli avvisi di accertamento oggetto della presente sospensione;
6. di dare massima diffusione, a mezzo affissione all'Albo e sul sito Comunale, del presente deliberato.

Con votazione separata, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 c4 del D. Lgs. 267/2000

Approvato e sottoscritto.

► **II SINDACO**

F.to MARGHERITI GIUSEPPE ANTONIO SALVATORE




► **II SEGRETARIO COMUNALE**

F.to MAGGIORE VITO ANTONIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del TUEL n. 267/2000) con progressivo nr. 122.

Data 02/02/2017



► Il Responsabile del Settore


F.to MAGGIORE VITO ANTONIO

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, TUEL n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL n. 267/2000;
- E' stata compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)
- E' stata comunicata con lettera Prot. n. _____ del _____ ai Capogruppi Consiliari (art. 125 D.Lgs 18 agosto 2000 n.267)

Data



► Il Responsabile del Settore

F.to MAGGIORE VITO ANTONIO

È copia conforme all'originale.

Data, 02/02/2017



STUDIO LEGALE TRIBUTARIO
AVV. GIUSEPPE DURANTE

Avvocato tributarista – Esperto di fiscalità locale e contenzioso tributario – Patrocinante in Cassazione – Pubblicista

prot. 1002 del 26/01/2017

**OGGETTO: Avvisi di Accertamento ICI – Aree fabbricabili - Anno 2011 – Notifica – Autotutela
Sospensiva di atti impositivi già notificati ex D.L. n°564/1994, art 2 quater.**

Con riferimento alla questione impositiva relativa agli Avvisi di Accertamento ICI – Anno 2011 emessi e notificati nel mese di dicembre 2016 nell'interesse del Comune di ERCHIE (BR) in materia di Aree Fabbricabili e, facendo seguito all'incarico professionale conferitomi dall'Ente impositore in ordine alla questione di cui si tratta nonché facendo seguito all'incontro tenutosi presso gli Uffici del Comune in data 17/01/2017, segnalo quanto di seguito non senza segnalare preliminarmente che l'attività di consulenza giuridico-tributaria - amministrativa espletata dallo scrivente professionista in favore dell'ente locale in questione è finalizzata a fornire una illustrazione degli Istituti giuridici applicabili nel caso di specie, fermo restando che compete all'Amministrazione comunale procedente determinarsi in ordine alle scelte concrete da adottare nel caso in esame.

In materia tributaria, il potere dell'A.C. di provvedere in via di autotutela all'annullamento d'ufficio o alla revoca di avvisi di accertamento illegittimi è espressamente riconosciuto **dall'art.2 quater del D.L. n°564/1994** (comma 1). In particolare, la sospensione in autotutela degli effetti dell'atto di accertamento è normata dalle previsioni aggiunte all'art.2 quater dall'art.27 comma 1 L.18 febbraio 1999, n°28, in cui è espressamente disposto:

comma 1 bis: nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere del Comune di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia per motivi diversi illegittimo infondato o meritevole di modifica;

comma 1 ter: le regioni, le province e i comuni indicano secondo i rispettivi ordinamenti gli organi competenti per l'esercizio dei poteri indicati dai commi 1 e 1 bis relativamente agli atti concernenti i tributi di loro competenza;

comma 1 quater: in caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti cessa con la pubblicazione della sentenza;

comma 1 quinquies: la sospensione degli effetti dell'atto disposta dal Comune anteriormente alla presentazione del ricorso giurisdizionale, cessa con la notificazione da parte dello stesso Comune di un nuovo atto modificativo o confermativo del primo sospeso.



STUDIO LEGALE TRIBUTARIO
AVV. GIUSEPPE DURANTE

Avvocato tributarista – Esperto di fiscalità locale e contenzioso tributario – Patrocinante in Cassazione – Pubblicista

Ciò premesso da un punto di vista normativo, l'esercizio **dell'autotutela sospensiva** da parte del Comune impositore ha lo scopo di impedire che l'atto per il quale esiste il fondato sospetto di illegittimità possa produrre i suoi effetti durante il procedimento di riesame in modo da evitare, da un lato, che l'atto produca un danno presumibilmente ingiusto al contribuente e dall'altro che l'avviso di accertamento venga annullato prima del completamento di tutte le necessarie indagini valutative e/o tecniche.

Rileva ancora segnalare che il ridetto *potere di autotutela sospensiva* adottabile dal Comune non implica la consumazione del potere impositivo del Comune; sicchè rimosso con effetto *ex tunc* l'atto di accertamento ICI notificato per salvare la prescrizione dell'annualità è comunque fatta salva la possibilità per l'ente impositore di esercitare validamente la propria potestà impositiva rispetto alla quale l'ente impositore incontra il limite decadenziale previsto dalla normativa (nel caso di specie per l'anno 2011 prescrivibile al 31/12/2016).

In caso di *provvedimento sospensivo in autotutela* espletabile dal Comune indipendentemente da una richiesta espressa del contribuente in tal senso previa Delibera di G.M. da parte dell'ente impositore, lo stesso provvedimento non sospende la decorrenza del termine utile per proporre ricorso al Giudice tributario.

In particolare, si ritiene che l'esercizio dell'autotutela sospensiva esercitata dal Comune ex art.2 quater, comma 1 quinquies del D.L. n°564/1994 come sopra richiamati non possa sospendere i termini di impugnazione dell'avviso di accertamento ICI oggetto di modifica parziale o totale. Attesa l'indisponibilità di tali termini perentori.

Tuttavia, sul punto sussiste parere di Dottrina difforme secondo cui *l'autotutela sospensiva* adottata dal Comune impositore per avvisi di accertamento ICI/IMU oltre a sospendere l'esecutività dell'atto impositivo fino alla sostituzione dello stesso con un nuovo atto accertativo, sospende altresì in via del tutto eccezionale la sospensione dei termini per proporre ricorso giurisdizionale (In tal senso: **Massimo Basilavecchia in: "Funzione impositiva e forme di tutela". Lezioni sul Processo Tributario – Wolter Kluwer Italia , 2012).**

Pertanto, in considerazione della normativa sopra richiamata, con riferimento specifico alla situazione del Comune di Erchie (BR) in merito agli **Avvisi di Accertamento ICI aree fabbricabili – Anno 2011**, nelle more del termine di decorrenza utile per la proposizione di eventuali e possibili ricorsi, il Comune stesso al fine di evitare una possibile fase contenziosa sia pure assoggettata *al filtro* preventivo del Reclamo/Mediazione ex art.17 bis del D.lgs.n°546/1992, può in via immediata adottare una Delibera di G.M (ma anche di C.C.) in cui dispone in autotutela, **la sospensione delle'esecutività degli avvisi di accertamento ICI – Aree**



STUDIO LEGALE TRIBUTARIO
AVV. GIUSEPPE DURANTE

Avvocato tributarista – Esperto di fiscalità locale e contenzioso tributario – Patrocinante in Cassazione – Pubblicista

fabbricabili – Anno 2011 – facendo salva pertanto anche **la sospensione del termine per proporre ricorso da parte dei contribuenti**; sospensione che sarà efficace fino alla notifica degli avvisi di accertamento ICI modificativi di quelli sospesi.

In sede di Delibera il Comune impositore dovrà dare atto di una incongruenza riferita al *valore venale* in comune commercio così come previsto dall'art.5 comma 5 del D.lgs.n°504/1992 e successive modificazioni e recepito negli atti di accertamento ICI già notificati (euro 38,00 a MQ) rapportato all'anno di imposta accertato; ritenendo, pertanto, l'ente impositore necessaria nonché imprescindibile una **rivalutazione tecnica** finalizzata a determinare con riferimento all'anno d'imposta accertato(2011) l'effettivo valore di congruità attribuibile alle aree fabbricabili accertate.

A tal fine, il Comune facendo seguito ad apposita e successiva Nota predisposta dall'Ufficio Tecnico incaricato, provvederà ex post a notificare avvisi di accertamento modificativi rispetto ai primi oggetto di sospensione.

Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito a quanto sopra.

Bari, 26/01/2017

Avv. Giuseppe Durante